

S T A T U T O
della "KYMA S.P.A."

TITOLO I

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita una Società per azioni denominata

"KYMA S.P.A."

Articolo 2

Durata

1. La durata della Società è stabilita sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, una o più volte.

2. La Società potrà altresì essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, fatte salve le cause di anticipato scioglimento previste dal presente statuto e dalla legge.

Articolo 3

Sede Sociale

1. La società ha sede nel Comune di Trieste, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. L'Organo di Amministrazione ha facoltà di modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune stabilito dai soci, nonché di istituire, modificare e sopprimere filiali, succursali, rappresentanze, direzioni, agenzie e uffici direzionali e amministrativi.

Articolo 4

Oggetto Sociale

1. La Società ha come suo scopo principale l'attività di progettazione, produzione, caratterizzazione, installazione e commercializzazione di ondulatori magnetici, di strumentazione ed equipaggiamenti basati sui magneti permanenti, e più in generale di strumentazione avanzata per sorgenti di luce (sincrotroni e laser a elettroni liberi) e per altre infrastrutture operanti nel campo della fisica delle alte energie, nonché per applicazioni di tipo industriale.

La Società opera altresì nel campo della commercializzazione di materiali, componenti e apparecchiature correlati con le attività di cui sopra.

2. Essa svolge, altresì, tutte le attività analoghe, strumentali e ausiliarie alle predette attività.

3. La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 5

Domicilio

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci, su loro espressa dichia-

razione.

Articolo 6

Capitale e azioni

1. La Società ha un capitale sociale di Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) diviso in numero 600.000 (seicentomila) azioni nominative del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.
2. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Articolo 7

Obbligazioni

1. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.
2. L'organo amministrativo delibera l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.
3. L'Assemblea straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ovvero può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emetterli, fissando i limiti temporali e di importo.

Articolo 8

Finanziamenti

1. I soci potranno effettuare alla Società finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dalle conseguenti deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Articolo 9

Trasferibilità delle azioni

1. E' considerato trasferimento qualsiasi negozio in forza del quale derivi il mutamento della titolarità delle azioni o dei diritti di opzione di azioni di nuova emissione, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in Società, la costituzione di rendita, il trasferimento che intervenga nell'ambito di una cessione o di un conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

Articolo 10

Clausola di prelazione

1. A ciascun socio è riconosciuto il diritto di prelazione in caso di cessione, permuta, vendita, conferimento o altro trasferimento di azioni o di diritti di opzione di aumenti di capitale o di diritti di prelazione di azioni non sottoscritte.
2. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione oggetto di trasferimento.
3. Il socio che intenda trasferire, ai sensi del precedente punto, in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicarlo all'Organo di Amministrazione della Società, con lettera raccomandata a.r., indicando le condizioni complete del trasferimento, l'acquirente, il prezzo o il valore e le

modalità di cessione.

4. Di tale comunicazione l'Organo di Amministrazione dovrà informare gli altri soci entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

5. Entro sessanta giorni, a pena di decadenza, il socio dovrà inviare comunicazione all'Organo di Amministrazione della sua volontà di esercitare la prelazione.

6. Il diritto di prelazione spettante ai soci, in ipotesi di trasferimento della quota di partecipazione, non è trasferibile.

Articolo 11
Clausola di gradimento

1. Le azioni, i diritti di opzione e i diritti di prelazione di azioni non sottoscritte possono essere trasferiti solo subordinatamente al motivato gradimento dell'Organo di Amministrazione.

2. Il mancato gradimento deve essere motivato con riferimento all'idoneità del socio a perseguire lo scopo sociale, anche in relazione agli obiettivi del piano industriale.

3. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare l'offerta all'Organo di Amministrazione con lettera raccomandata a.r. indicando il prezzo richiesto, il termine - non inferiore a 120 giorni entro il quale il gradimento deve essere manifestato - le condizioni di pagamento e le generalità del terzo acquirente.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del socio, l'Organo di Amministrazione deve comunicare con raccomandata a.r. il proprio gradimento al trasferimento della partecipazione.

5. In mancanza, il gradimento si intende concesso.

Articolo 11 bis
Diritto di recesso

1. Hanno diritto di recedere - per tutte o parte delle loro azioni, come previsto dall'art. 2437 primo comma del C.C. - i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione, di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

h) ogni altra ipotesi che dovesse essere espressamente considerata dalla legge, tempo per tempo vigente causa di recesso.

Non dà luogo a recesso l'adozione di deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

2. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

Articolo 12

Termini e modalità di esercizio del recesso

1. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

2. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

3. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

4. In tali ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

5. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

6. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

7. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

8. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 13

Valore di liquidazione delle azioni del socio recedente

1. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

2. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

3. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data

fissata per l'Assemblea.

4. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenere copia a sue spese.

5. Qualora il socio, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, contesti la determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore medesimo è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche in merito alle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

Articolo 14

Liquidazione delle azioni del socio recedente

1. Gli Amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

2. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

3. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, con un termine per il suo esercizio non inferiore a trenta giorni, e non superiore a sessanta giorni, dal deposito dell'offerta.

4. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

5. Le azioni non optate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

6. In caso di mancato collocamento, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

7. In assenza di utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

8. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, commi secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Articolo 15

Unico socio

1. Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare - per l'iscrizione nel registro delle imprese - una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

2. Quando si costituisca o ricostituisca la pluralità dei soci, gli Amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

3. L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

4. Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro di soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

5. I contratti della società con l'unico socio o le operazioni in favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Articolo 16

Assemblea

Competenze dell'Assemblea ordinaria

1. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

a. l'approvazione del bilancio;

b. la nomina dell'Organo Amministrativo;

c. la nomina e la revoca degli Amministratori; la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;

d. l'autorizzazione all'attribuzione di deleghe al Presidente nonché l'autorizzazione all'attribuzione di deleghe di gestione all'Amministratore Delegato, qualora nominato;

e. la determinazione del compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti sulla Società; l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i Consiglieri, inclusi quelli investiti di particolari cariche;

f. la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

2. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 17

Competenze dell'Assemblea straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal presente statuto;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;

c. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili;

d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 18

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo.

2. In sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

4. E' anche ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.

5. L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;

- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;

- le materie all'ordine del giorno;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

6. La convocazione deve essere effettuata con comunicazione contenente l'ordine del giorno da inviarsi ai Soci, ai componenti dell'Organo di Amministrazione ai Sindaci nonché al revisore legale dei conti, se nominati, non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

7. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e può essere spedito con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax e la posta elettronica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare l'avvenuto ricevimento da parte dei Soci, Consiglieri e Sindaci.

Articolo 19

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

1. Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazione, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Può prevedersi al massimo una data ulteriore, successiva alla seconda convocazione.

2. Le Assemblee di seconda o ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Articolo 20

Assemblea totalitaria

1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero

capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.

2. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.

Articolo 21

Assemblea ordinaria - determinazione quorum

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione e nell'ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente.

Articolo 22

Assemblea straordinaria: determinazione quorum

L'Assemblea straordinaria in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione si costituisce e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Articolo 23

Norme per il computo quorum

1. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

2. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo, ma il diritto di voto è sospeso.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 24

Rinvio dell'Assemblea

1. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 25

Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare

1. La convocazione può prevedere che i soci che intendano partecipare all'Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) debbano, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. Le azioni possono essere immediatamente ritirate dopo l'assemblea.

2. Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli Amministratori - in seguito al deposito - sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

3. Qualora nella convocazione non sia previsto l'obbligo del deposito dei titoli (o dei certificati), i soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire in sede assembleare i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.

4. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 26

Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

1. I Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c.

Articolo 27

Organo Amministrativo

Composizione e nomina

1. La Società è amministrata alternativamente, nel rispetto delle disposizioni normative e dei provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri.

2. Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.

3. Gli Amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e s.m.i.

4. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia quali stabiliti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 11.1 del D.lgs. n. 175/2016, i requisiti di onorabilità necessari alla nomina nelle Società quotate e idonei requisiti professionali nelle materie tecniche inerenti alla realizzazione dei prodotti della Società, ovvero in materie giuridiche od economiche.

5. Qualora la Società adotti un organo amministrativo collegiale la nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea

avviene sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I voti, da esprimersi in base al numero di azioni possedute, ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità risulta eletto il più anziano d'età.

6. L'amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e cessano dalla carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

7. Qualora la Società abbia adottato un organo amministrativo collegiale, e nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altra causa, vengono a mancare uno o più Amministratori eletti dall'Assemblea, la sostituzione avverrà in conformità a quanto disposto dall'art. 2386, commi 1 e 2, cod. civ. nel rispetto dei criteri stabiliti in materia di equilibrio tra i generi.

8. Nel caso previsto dall'art. 2386, comma 1, cod. civ. il Consiglio provvederà alla sostituzione con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri rimasti in carica, fermo restando che, laddove uno o più degli amministratori da sostituire erano stati eletti con il voto di lista e tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio effettuerà la cooptazione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva il consigliere venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica.

Articolo 28

Poteri

1. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci.

2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 29, comma 2, le deleghe di gestione possono essere attribuite ad un solo amministratore.

3. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo con la periodicità stabilita dallo stesso Consiglio e in ogni caso almeno ogni sei mesi nel rispetto ed in conformità dell'art. 2381 del C.C..

4. L'Organo di Amministrazione può nominare direttori, anche generali, e procuratori ad negotia, nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinando le

eventuali retribuzioni.

5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio.

Articolo 29

Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione, se a ciò non avrà provveduto l'Assemblea dei Soci, nominerà nel proprio seno il Presidente e potrà nominare un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

2. Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Articolo 30

Funzionamento Del Consiglio

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'Ordine del Giorno, lo presiede e ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

2. Al Consiglio di Amministrazione saranno applicate le seguenti regole:

a) il Consiglio di Amministrazione si riunisce in Italia (od in altro Stato aderente all'Unione Europea) nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su richiesta del Presidente, ovvero della maggioranza dei Consiglieri in carica, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per il buon andamento della società e comunque con cadenza almeno trimestrale;

b) è ammessa altresì la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano con la modalità della audio-video e/o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale;

c) la convocazione del Consiglio di Amministrazione è spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo, ove nominato;

d) l'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e può essere spedito con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax e la posta elettronica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare l'avvenuto ricevimento;

e) le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal consigliere più anziano

di età;

f) le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate se alla riunione interverga la maggioranza dei suoi membri, e quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le determinazioni dell'Amministratore Unico devono essere sottoscritte dal medesimo.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario, che potrà anche essere persona estranea al Consiglio.

Articolo 31

Compensi

1. All'Amministratore Unico ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. L'assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia di tetti retributivi massimi e di pubblicità e trasparenza, stabilisce i compensi degli amministratori, nonchè il compenso massimo attribuibile da parte del Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato. All'Assemblea spetta altresì la fissazione dei criteri per il rimborso delle spese d'ufficio.

3. Ai sensi della normativa vigente non possono essere corrisposti agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e non possono altresì essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

Articolo 32

Rappresentanza legale

1. La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza e/o impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ove questo sia stato nominato. Il solo fatto della firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

2. La rappresentanza legale e la firma sociale spetta altresì all'Amministratore Delegato, per gli atti e le operazioni eseguiti in forza della delega stessa.

3. La rappresentanza legale può essere attribuita dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera a singoli propri componenti per determinate operazioni.

4. I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 33

Organo di Controllo

Collegio Sindacale

1. Il controllo sulla Società è esercitato da un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti e funzionanti ai sensi di legge.

2. I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia quali stabiliti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

3. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

4. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La scadenza dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui tale organo è stato ricostituito.

Essi non possono essere revocati se non per giusta causa, ai sensi dell'art. 2400, Codice Civile. I Sindaci cessati dalla carica possono essere rieletti.

5. Nell'ipotesi in cui vengano a mancare per una qualunque ragione uno o più dei sindaci, gli stessi verranno sostituiti automaticamente dai sindaci supplenti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

6. Il compenso del Collegio Sindacale è deliberato dall'assemblea dei soci.

7. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

8. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si svolgano con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito ai partecipanti di prender parte alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione salvo che si tratti di riunione totalitaria, i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali i partecipanti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la

riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 34

Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti sulla Società non può essere esercitata dal Collegio Sindacale e viene esercitata da un Revisore legale dei Conti o da Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro nominati dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Articolo 35

Altri Organi

1. E' fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
2. La costituzione di Comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 36

Esercizio e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.
2. Dagli utili netti risultanti dal bilancio dovrà essere prelevato il 5% (cinque per cento) da assegnarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
3. La deliberazione dell'assemblea dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 37

Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
3. L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
a) il numero dei liquidatori;
b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 38

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del C.C. e delle leggi speciali in materia.